

Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per la Fornitura ed il servizio di noleggio di arredi per interni, adottato con DM 11 gennaio 2017.

Versione 08/08/2018

Ambito di applicazione

Si precisa che gli arredi che siano anche dispositivi medici in base al Reg. (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, sono esclusi dall'applicazione dei CAM per gli arredi per interni adottato con DM 11 gennaio 2017. Ciò potrà cambiare in futuro, in base ad approfondite valutazioni ad opera dei competenti uffici del Ministero.

Criterio 3.2.1 Sostanze pericolose

***D:** Si chiede se al punto 4, “sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)”, si intenda escludere le singole sostanze classificate secondo il Reg. CLP a prescindere dalla concentrazione nella miscela oppure se ci si riferisca ad esse solo se in concentrazione superiore a quanto previsto dal CLP per la classificazione delle miscele.*

R: No, non si intende escludere le singole sostanze. In questo contesto per “sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i, secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito nel criterio.

***D:** Si chiede se non sia necessario presentare rapporti di prova rilasciati da un laboratorio accreditato, secondo il regolamento CE n.765/2008, ma basta una dichiarazione del legale rappresentante, quando i componenti del mobile non contengano in partenza le sostanze citate ai punti 1, 2 e 5 e cioè:*

punto 1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso;

punto 2) ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH);

punto 5) nickel nelle parti metalliche.

R: la risposta è affermativa. Se il prodotto o componente non contengono in partenza le sostanze citate perché non usate per la fabbricazione, il produttore può dichiararlo in forma avente valore legale e non dover così presentare le prove di laboratorio.

***D:** Si chiede conferma che, nel caso dei punti 1, 2 e 5, i rapporti di prova debbano essere emessi da un laboratorio accreditato ISO 17025 ma che non sia necessario che tale laboratorio abbia nello scopo di accreditamento le prove specifiche per la determinazione di metalli pesanti (punto 1), ftalati (punto 2) e nichel (punto 5).*

R: E' ammissibile accettare prove effettuate da laboratori che sono accreditati per prove su matrice assimilabile/simile (ovvero con caratteristiche e proprietà fisiche simili) e che tali prove utilizzino la medesima tecnica/principio per le determinazioni indicate nel CAM.

D: al punto 1 del criterio è usata la parola "additivi", mentre al punto 2 le parole "addizionati volontariamente". Si chiede se ci sia una differenza.

R: Non vi è alcuna differenza. In entrambi i casi si intende riferirsi alle sostanze aggiunte volontariamente come ingrediente della ricetta del prodotto al fine di aggiungere caratteristiche particolari allo stesso.

D: Si chiede se per tutte le parti complementari di dimensioni irrilevanti (per esempio di peso inferiore ai 10 gr o in zone non a diretto contatto con l'utilizzatore) per es: feltrini, punti metallici, cerniere, cinghie elastiche fettucce, filo da cucito ecc., il soddisfacimento del criterio possa essere dimostrato tramite dichiarazione del legale rappresentante del produttore, anziché tramite rapporto di prova da ente accreditato.

R: Il criterio si riferisce alle sostanze pericolose il cui uso deve essere ridotto in generale nei processi produttivi. Solo nel caso di parti metalliche a contatto diretto e prolungato con la pelle sono inoltre da rispettare gli ulteriori due sotto-criteri. Quindi non rileva il peso ridotto delle parti rispetto al peso totale dell'arredo e le prove devono quindi essere presentate su tutte le componenti. Nel caso in cui i produttori delle singole parti non forniscano le prove richieste, gli offerenti potranno presentare le prove fatte su campioni del materiale fornito. Ai fini delle prove conta il materiale utilizzato per il singolo componente indipendentemente dalle diverse dimensioni e misure dello stesso, p.es in caso di viti, bulloni di diverse dimensioni ma costituite dallo stesso materiale.

D: Si chiede conferma che, nel caso dei punti 1, 3 e 4, il criterio riguardi la presenza delle sostanze citate nel prodotto finito e non l'uso delle stesse sostanze nel processo di produzione. Ad esempio il cromo VI, che viene utilizzato, in alcuni casi, nel processo di placcatura delle parti metalliche. Tuttavia esso viene trasformato sempre in cromo 0 nel prodotto finito per effetto di passivazione

R: fermo restando che le tecnologie produttive devono evolversi verso la totale sostituzione di sostanze chimiche pericolose, si conferma che le sostanze elencate nel criterio non debbano essere presenti nelle componenti, parti o materiali usati nel prodotto finito, anche se possono essere utilizzate in alcuni casi nei processi di produzione.

Criterio 3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

D: si chiede cosa si intenda per "pannello", se cioè i rapporti di prova sulle emissioni di formaldeide debbano essere relativi al pannello grezzo (per es. truciolare) oppure al pannello rivestito (laminato, nobilitato, con rivestimento melaminico, impiallacciato, ecc.).

R: Nel caso in cui il requisito venga dimostrato attraverso certificato CARB per "pannello" si intende pannello grezzo, altrimenti, se il requisito viene soddisfatto presentando rapporti di prova, questi devono riferirsi a pannelli nobilitati della stessa tipologia del prodotto finito (melaminici, laminati, impiallacciati).

D: viene chiesto di utilizzare pannelli con emissioni di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1. Si chiede conferma se possa essere presentato alternativamente o un certificato CARB (o altri certificati di standard produttivi simili o migliorativi) oppure un rapporto di prova, effettuato su un campione di pannelli utilizzati, secondo la recente norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 (valore-soglia E1 secondo questa norma è di 3,5 mg/h m² quindi il valore richiesto in questo caso dovrebbe essere <2,275 mg/h m²).

R: il rapporto di prova da avere per dimostrare la conformità al criterio dei nuovi CAM arredi sulla formaldeide può fare riferimento ad uno qualsiasi dei tre metodi di prova indicati nell'appendice B della norma EN 13986 in quanto i risultati ottenuti sono correlabili (campagne di prove effettuate prima di pubblicare la norma hanno stabilito che esiste una correlazione precisa). I risultati di prova da considerare conformi all'attuale requisito dei CAM sono tali quindi quando inferiori o uguali a:

- 0,080 mg/m³, quando determinato con il metodo della UNI EN 717-1;
- 2,275 mg/m² h, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-3;
- 4,23 mg/100 g per i pannelli truciolari e OSB quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.
- 4,55 mg/100 g per i pannelli in MDF, quando determinato con il metodo della UNI EN ISO 12460-5.

Si fa notare che la stessa "verifica" del criterio riporta che "L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 ..."

Può parimenti essere presentato un certificato CARB fase II (i pannelli in MDF certificati CARB fase II devono comunque rispondere ai limiti previsti dal presente criterio), secondo la norma ATCM 93120 o anche Classe F**** secondo la norma JIS A 1460 , nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito. Può essere parimenti presentato un rapporto di prova che venga effettuato da parte di un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide secondo la norma EN ISO 12460-3-2015 (che sostituisce la EN 717-2/94) riportante valori di emissione di formaldeide inferiori al 65% del valore previsto per essere classificati come E1.

Criterio punto 3.2.3 "contaminati nei pannelli di legno riciclato"

D: nella tabella di tale criterio è indicato un limite di 0,5 mg/kg per il "creosoto" ma, non essendo questo indentificabile con una sostanza in particolare si chiede a quale ci si riferisca.

R: il criterio intende riferirsi al Benzo(a)pyrene, riconosciuto cancerogeno per l'uomo.

Criterion 3.2.4 Contento di COV nelle vernici

D: Si chiede conferma che il criterio 3.2.4 non si applichi ai rivestimenti con polveri epossidiche (l'Ecolabel UE sulle pitture e vernici 2014/312/UE esclude i rivestimenti in polvere).

R: Le vernici a polveri epossidiche sono escluse dall'applicazione di questo criterio poiché non contengono tracce di solvente.

D: Con riferimento al criterio 3.2.4 "Contenuto di composti organici volatili" si chiede se sia permesso utilizzare la documentazione che dimostra la conformità al criterio premiante 3.4.1 "Emissione di composti organici volatili", in alternativa a quella richiesta per la conformità al criterio obbligatorio 3.2.4, anche quando la stazione appaltante abbia deciso di non includere il criterio 3.4.1 nella documentazione di gara.

R: Sì, nel caso in cui le stazioni appaltanti non inseriscano il criterio premiante 3.4.1. "Emissione di composti organici volatili" nella documentazione di gara, in base al principio del "favor participationis", è ammesso utilizzare i mezzi di prova previsti per la verifica del criterio premiante 3.4.1 anche per la verifica del rispetto del criterio obbligatorio 3.2.4 "Contenuto di composti organici volatili".

Criterion 3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

D: Nel CAM al punto 3.2.5 vengono citati chiaramente tessili e pelli, mentre non vengono indicati gli spalmati, se non nell'appendice I tabella 3. Pertanto al punto 3.2.5 del CAM alla voce "i materiali utilizzati per i rivestimenti" si intendono solo i prodotti tessili e la pelle e pertanto gli spalmabili sono esclusi dal requisito?

R: Il criterio 3.2.5, ripreso dal toolkit europeo si deve intendere inclusivo, tra i tessili, anche dei tessuti spalmati.

D: si chiede come mai il valore richiesto per il contenuto di Cromo della pelle è pari a ≤ 2.0 mg/kg invece che ≤ 200.0 mg/kg come previsto nel Toolkit europeo e dall'Ecolabel.

R: Si tratta di un refuso che verrà risolto con una errata/corrige. Il valore corretto per il Cromo nelle pelli è " ≤ 200.0 mg/kg". In caso di bandi di gara che riportano tale requisito mantenendo l'errore, bisogna portare a conoscenza della stazione appaltante questa informazione ed eventualmente far prendere contatti con uno dei referenti GPP del Ministero, indicati al link: <http://www.minambiente.it/pagina/contatti-gpp>.

D: Il possesso del certificato OEKO-TEX Standard può essere ritenuto mezzo di presunzione di conformità al requisito 3.2.5?

R: Sì, i limiti stabiliti dallo STANDARD 100 by OEKO-TEX sono tutti inferiori a quelli prescritti dal CAM arredi quindi i prodotti tessili con tale certificato sono conformi al criterio.

Attenzione però: Per la formaldeide, bisogna appurare la classe di appartenenza del prodotto certificato, infatti, il limite CAM è 75 mg/Kg ma se il prodotto, ai fini della certificazione OEKO-TEX, è stato

classificato come “materiale da decoro o prodotto non a contatto con la pelle” può avere per lo standard un limite di 300 mg/Kg, quindi in questo caso non sarebbe conforme.

Criterio 3.2.7 Plastica riciclata

D: Le caratteristiche della plastica riciclata possono essere molto variabili e non permettono di avere la certezza della costanza di prestazioni del materiale (resistenza meccanica, reazione al fuoco) che pur sono di importanza fondamentale per la sicurezza del prodotto finito. Si chiede quindi se non possano essere previste deroghe all'obbligo di garantire una quota minima del 50% peso/peso di plastica riciclata nel caso di parti strutturali/portanti di un arredo o quando il prodotto sia classificato nei confronti della reazione al fuoco ed omologato per usi oggetto di requisiti di prevenzione incendi.

R: Le norme di sicurezza si devono osservare a prescindere. Se il prodotto in plastica con un contenuto di riciclato superiore al 50% non soddisfa tali norme, non potrà essere offerto.

Criterio 3.2.9 Materiali da imbottitura

D: si chiede se il possesso del certificato OEKO-TEX Standard garantisca la conformità dei materiali di imbottitura ai requisiti di cui al criterio 3.2.9 (appendice II) del DM 11 gennaio 2017 (CAM Arredi interni).

R: Il criterio 3.2.9 è sui materiali di imbottitura e in appendice II praticamente riporta i criteri del CERTIPUR. Se si vanno a confrontare i singoli valori richiesti per i diversi parametri si vede come p. es per i COV il CERTIPUR prevede p.es per la formaldeide 10 microgrammi che corrispondono a 0,01 milligrammi di limite quindi ben inferiore ai 0,1 milligrammi di Oeko-tex. D'altro canto per gli idrocarburi aromatici OEKO-TEX prevede 0,3 mg e CERTIPUR 0,5 mg.

Guardando ai metalli pesanti, per l'antimonio CERTIPUR prevede un limite di 0,5 mg/kg mentre OEKO-TEX ben 30mg; per il Cobalto, 0,5 in CERTIPUR, 1mg in OEKO-TEX; per il Rame 2 mg in CERTIPUR e 25/50mg in OEKO-TEX;

Per i Composti organo stannici CERTIPUR prevede TBT minore di 50 ppb ossia minore di 0.05 mg/kg contro minimo 0.5mg/kg per i prodotti per bambini per OEKO-TEX;

In definitiva si ritiene che i due marchi non siano equivalenti. Se le imbottiture non sono in poliuretano il criterio 3.2.9 non è applicabile allora può richiedersi anche OEKO-TEX.

Criterio 3.4.1 Emissione di composti organici volatili

D: Si chiede se il limite dei 28 giorni, indicato dal criterio come durata della prova, sia tassativo o se il laboratorio accreditato possa ridurre la durata della prova quando i valori di emissione massimi imposti siano raggiunti prima.

R: E' ammissibile ridurre la durata della prova qualora i limiti di concentrazione in camera specificati a 28 giorni siano soddisfatti 3 giorni dopo il collocamento del campione nella camera o dopo qualsiasi altro periodo compreso fra 3 e 27 giorni dopo il collocamento del campione nella camera.